


## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa n. 1835/2020 RG promossa con ricorso



in punto: crediti da rapporto di agenzia;

decisa il 19.1.2021

#### **FATTO**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 30.9.2020 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della S. S.p.a., P.I. S.p.a., P.I. ( ), per ottenere il pagamento quale agente di commercio dell'indennità relativa a patto di non concorrenza post contrattuale.

## Espone che:

- il rapporto di agenzia fra le parti è iniziato nel 1991, con assegnazione quale area territoriale di competenza della regione Veneto;
- il 15 giugno 2003 è stato poi conferito mandato generale, per la medesima zona (Veneto), a tempo indeterminato, con previsione alla clausola n. 18 di patto di non concorrenza post contrattuale della durata di due anni;
- > con comunicazione 5 ottobre 2017 Spa ha inviato disdetta dal mandato di agenzia generale del 15 giugno 2003.

Tanto dedotto in fatto, lamenta il mancato pagamento dell' indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, che quantifica ex AEC 2002 in euro 44.763,00.

Così conclude: "accertato il diritto del ricorrente al pagamento della somma di euro 44.763,00 a titolo di indennità correlata al patto di non concorrenza, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 44.763,00, a titolo di indennità correlata al patto di non concorrenza. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari ai sensi del D.M."

In contumacia di parte convenuta la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e trattenuta in decisione all' esito dell' odierna prima udienza svoltasi da remoto per emergenza Covid 19

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte convenuta è stata dichiarata contumace in quanto non costituitasi pur a fronte di regolare notifica via Pec in data 8.10.2020 all' indirizzo risultante dal registro INI PEC (v. depositi attorei in pct dell' 8.10.2020 e 13.1.2021)

La pretesa azionata è riscontrata documentalmente e va accolta.

Si tratta del pagamento del corrispettivo di patto di non concorrenza post-contrattuale stipulato in data successiva all'art. 1751 bis c.c. nella formulazione entrata in vigore l' 1.6.2001, ossia nella formulazione che, in relazione all' esatto adempimento degli obblighi derivanti dal patto dopo la cessazione del contratto, prevede il diritto dell' agente ad avere un corrispettivo.

Come è noto l'art 1751 bis è stato introdotto nel testo originario dall'art. 5 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, e poi modificato dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, pubblicata in G.U. n. 16 del 20 gennaio 2001.

Nella versione originaria introdotta nel 1991 la norma era costituita dal seguente unico comma: "Il patto che limitu la concorrenza da parte dell'agente dopo lo svolgimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto".

Dalla legge n. 422/2000 a questo articolo è stato aggiunto il seguente ulteriore comma: "
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affarì complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".

Ai sensi della medesima legge le disposizioni di cui al comma 1 (ossia comma 2 nella nuova stesura dell'articolo), si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitale con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali; è inoltre previsto che le disposizioni di cui al comma 1 (ossia comma 2 nella nuova stesura dell'articolo) acquistano efficacia dal 1 giugno 2001.

Il diritto dell' agente al corrispettivo è stato, quindi, introdotto, quale beneficio ulteriore al *minimum* imposto dalla direttiva comunitaria e già attuato con il D.lgs del 1991, solo con la nuova formulazione dell' art. 1751 bis c.c. per effetto della legge 422/2000, mentre precedentemente l' obbligo poteva essere assunto a titolo gratuito.

Ciò premesso, nel caso di specie il patto è stato inscrito nel contratto di agenzia generale a tempo indeterminato del 15 giugno 2003, dunque nel vigore della nuova formulazione dell' art 1751 bis cc. Tale contratto alla clausola n. 18 prevede che "alla cessazione del rapporto, per qualsiasi ragione o causa, e per i due anni successivi l'agente resti impegnato a non trattare né svolgere in alcun modo, né direttamente né indirettamente, per conto proprio o di terzi, in forma autonoma o subordinata, attività o affari comunque in concorrenza con la nostra attività di produzione" e alla clausola n. 28 che "In attesa di verificare la rispondenza del presente mandato con quanto stabilito dal nuovo AA.EE.CC. del 20.3.02 le parti confermano che in caso di difformità prevale quanto disposto dall'Accordo Economico Collettivo del 20.03.2002" (v. doc. 4 ric).

Così ritenuta la fondatezza della pretesa in punto *an debeatur*, il ricorso è fondato anche in punto *quantum* essendo l' indennità correttamente quantificata in euro 44.763,00 ex art. 8 A.E.C.. E infatti:

pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia. È esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate: a) La base di calcolo dell'indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- 14 AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio la media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni. b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l'indennità verrà

corrisposta nella misura dell'85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto";

- nell'ultimo quinquennio di rapporto (annualità 2013 2017) Finotto ha maturato provvigioni medie per euro 44.763,00 (totali 223.815,00, come da doc. 8 + 10 e 11 ric;
- non consta che le provvigioni percepite ricomprendessero già quote dell' indennità correlata al patto di non concorrenza;
- la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente provato ex art 2697 comma 2 cc di avere erogato al ricorrente somme indennitarie di natura non provvigionale correlate alla remunerazione del patto di non concorrenza.

Il ricorso va dunque accolto con rifusione delle spese di lite in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.

#### p.q.m.

contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1. condanna la società convenuta a pagare al ricorrente per il titolo di cui è causa euro 44.763,00, oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo;
- 2. condanna la modesima società convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi € 3.500,00 + euro 259,00 per rimborso CU se versato.

Così deciso in Venezia, 19.1.2021

Il Giudice